



I.M.U.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO AVVISA

**IL PAGAMENTO DELL'I.M.U. 2021
VA ESEGUITO IN DUE RATE
LA PRIMA RATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2021¹
LA SECONDA RATA ENTRO IL 16 DICEMBRE 2021**

(1) Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno 2021

Per l'anno 2021 l'I.M.U. è applicata in questo comune con le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
ABITAZIONE PRINCIPALE DI PREGIO, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze: Detrazione per abitazione principale di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9: € 200,00.	0,60%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,10%
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:	0,10%
FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D, ad eccezione della categoria D/10:	0,94%
FABBRICATI DIVERSI da quelli di cui ai punti precedenti:	0,94%
TERRENI AGRICOLI:	0,84%
AREE FABBRICABILI:	0,94%

Note

La Legge di **Bilancio 2021** comma 599 dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze
- immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni

Novità IMU per pensionati all'estero

La Legge di **Bilancio 2021** comma 48 dell'articolo 1 per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. La legge prevede la riduzione del 50% dell'IMU, la riduzione si applica sull'unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d'uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

Per gli immobili della categoria catastale gruppo D (esclusi D/10), il versamento dell'imposta deve essere suddiviso fra l'aliquota base di legge dello 0,76%, destinata allo Stato, e l'incremento di aliquota, destinato invece al Comune.

Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono inoltre equiparate per legge all'abitazione principale altre fattispecie di unità immobiliari. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

Il pagamento del tributo si effettua con il modello F24 in posta, banca, altri esercizi convenzionati o per via telematica (obbligatoria per i titolari di partita IVA).

N.B.: Il codice Ente da indicare sul modello è "B573". Il versamento non è dovuto quando l'importo annuale non supera € 12,00.